*Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del* *24/02/2024*

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI  SENSI DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018**

**PARTE I**

**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 *(Definizioni)***

* «D.I.» o «D.I. 129/2018»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il  «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
* «Schema di Regolamento»: il regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’articolo 45, comma 2,  lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale in esame;
* «T.U.»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
* «CCNL»: il CCNL del 18 gennaio 2024, recante “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021”;
* «Dirigente Scolastico» o «D.S.»: il soggetto posto al vertice dell’Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a  svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;
* «Istituzione Scolastica» o «Istituzione»: l’Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le  disposizioni del presente Schema di Regolamento;
* «Incaricati»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente  Schema di Regolamento;
* «Incarichi» o «Incarico»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente  Scolastico.

**Art. 2 (Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento)**

1. Il presente Schema di Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018  definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali  da parte del Dirigente Scolastico.

2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Schema di Regolamento è svolto nel rispetto dei principi  di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività  dell’azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I.  129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

3. Sono esclusi dal presente Schema di Regolamento gli affidamenti in cui l’apparato strumentale di persone e  mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull’attività individuale dell’Incaricato,  ovvero gli appalti di servizi.

4. Rientrano nella disciplina del presente Schema di Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni  Scolastiche a:

i. personale interno;

ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche;

iii. personale esterno appartenente ad altre PA;

iv. personale esterno (privati).

**PARTE II**

**CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE**

**Art. 3  (Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione)**

Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso prioritariamente attraverso la ricognizione del personale interno all’Istituzione Scolastica.

In caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno mediante:

* affidamento ad una risorsa di altra Istituzione anche mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni  plurime”, ai sensi dell’art. 35 del CCNL (personale docente) e dell’art. 57 del CCNL (personale ATA);
* affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 a personale di altra PA o  a soggetti privati.

3. L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso  unico per più fasi o per tutte le fasi.

4. L’Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d’interesse con l'Incarico  specifico e la professione svolta.

5. L’Istituzione Scolastica richiede un’autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e  la sottoscrizione di specifica dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

6. L’Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire  dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato  del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli  artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..

7. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l’Istituzione  Scolastica deve richiedere obbligatoriamente l’autorizzazione dell'Amministrazione di  appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

**Art. 4  (Contenuto degli avvisi)**

1. Quanto al contenuto dell’avviso di cui all’art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:

a) oggetto dell’Incarico;

b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e  conoscenze richieste;

c) criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei  curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;

d) compenso previsto e modalità di remunerazione;

e) durata dell’Incarico;

f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;

g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;

h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa  in materia di protezione dei dati personali.

2. Nel caso in cui l’avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare l’ordine di priorità  nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (prioritariamente personale  interno, e poi: personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma  non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare le relative diverse fasi  procedimentali che l’Istituzione seguirà ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire l’Incarico.

**Art. 5  (Affidamento di Incarichi all’interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche)**

1. L’Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all’affidamento e la  selezione si concluderà in tal modo.

2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l’Istituzione procederà ad individuare l’eventuale  sussistenza di personale idoneo nell’ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all’istituto delle  collaborazioni plurime.

3. Nell’ipotesi in cui si ricorra a personale  di altre scuole, ai sensi  del CCNL di categoria, la stessa  collaborazione:

* deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i  quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel  corpo docente della Istituzione Scolastica;
* deve essere autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza;
* non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
* non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.

**Art. 6 (Affidamento a soggetti esterni)**

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001,  si fonda sui seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici  e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;

c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;

d) gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità  di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

* in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
* in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali,  dell’attività informatica o a supporto dell’attività didattica e di ricerca;
* per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui  al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra  amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva  autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.vo 30/3/2001, n.165

**Art. 7  (Procedura per il conferimento degli Incarichi)**

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso  commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo  restando i criteri generali di cui al presente articolo.

2. Rispetto ai curricula di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti  necessari nel caso di specie e predeterminati all’interno dell’avviso:

a) titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio  conseguito;

b) altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni  linguistiche);

c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;

d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;

e) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’Incarico;

 f) pubblicazioni e altri titoli.

3. L’Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga  opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.

4. L’Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.

5. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell’apposita  sezione di “Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione Scolastica.

**Art. 8 (Deroga alla procedura comparativa)**

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all’interno, l’Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e  dei presupposti previsti dall’ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura  comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l’Incarico;

b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della  prestazione);

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto

strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

d) prestazione, conseguente a precedente e recente avviso pubblico, che non può prevedere la soluzione  di continuità, pena inficiarne i vantaggi già conseguiti (es. prestazione dello psicologo della scuola per  gli studenti);

e) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

f) per incarichi relativi ad attività particolari che necessitano di una particolare capacità, professionalità ed esperienza;

g) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

h) per incarichi per cui il candidato abbia maturato una pregressa e significativa esperienza operando nell’Istituto

i) precedente procedura comparativa andata deserta;

l) collaborazioni meramente occasionali.

**Art. 9  (Tipologie di rapporti negoziali)**

1. L’Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.),  contratti di prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).

2. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio,  senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell’Istituzione Scolastica, in qualità  di committente.

3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall’Istituzione Scolastica per  prestazioni frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico  settore di riferimento. L’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per  particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire  l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di  sperimentazione, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell’art. 40, comma 1, della Legge

449/1997.

4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera  continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal  committente.

5. Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni  Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, l’Istituzione procede a formalizzare un  incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

**PARTE III**

**FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA**

**Art. 10 (Stipula del contratto e della lettera di Incarico)**

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all’esito della procedura  comparativa o dell’affidamento diretto senza procedura comparativa.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve  avere, di norma, il seguente contenuto:

a) parti contraenti;

b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni  richieste);

c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell’I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e  oneri fiscali;

e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;

f) luogo e le modalità di espletamento dell’attività;

g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;

h) possibilità da parte dell’Istituzione Scolastica di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15  giorni, qualora l’Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non  svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato  di avanzamento della prestazione;

i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;

 j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall’attività, ai sensi  del Regolamento UE 2016/679;

l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta  dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione scolastica  i seguenti impegni:

• Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell’istituzione;

• Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni. In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività  didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure  può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla  vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della  Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere  direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:

• svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;

• assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al  fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni  conclusive del progetto;

• documentare l’attività svolta;

• assolvere a i tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni

3. Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni  Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una  apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

a) durata dell’Incarico;

b) oggetto dell’Incarico;

c) obblighi derivanti dall’espletamento dell’Incarico;

d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

**Art. 11 (Durata dell’Incarico)**

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da  somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell’art. 7 comma 6, del T.U.

2. L’Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di  completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all’Incaricato, nell’invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.

3. La lettera di Incarico, nell’ipotesi di affidamenti a personale interno all’Istituzione o in caso di  collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere  prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto  con l’Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

**Art. 12 (Fissazione del compenso)**

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità  dell’Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell’impegno e delle competenze  professionali richieste all’esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.

2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio:  tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95, PON, PNRR) o quelle  rivenienti dalla normativa europea.

3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle  prestazioni.

 Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell’esattezza della prestazione,  secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione  lavorativa.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

**Art. 13 (Obblighi fiscali e previdenziali)**

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima  disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano  prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e  previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio  dell’incaricato.

**Art. 14 (Verifica dell’esecuzione e del buon andamento dell’Incarico)**

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento  dell’affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l’applicazione di penali o l’utilizzo di clausole  risolutive espresse.

**Art. 15 (Obblighi di trasparenza)**

1. L’Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell’esito  della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata  e il compenso nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale”, ai sensi dell’art. 18  del D.Lgs. 33/2013.

3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di  pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”, ai  sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

4. Rispetto a quest’ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal  conferimento dell’Incarico e per i tre anni successivi:

* gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
* il curriculum vitae;
* i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o  finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; ▪compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica  evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati  di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni  o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53,  comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

**PARTE IV**

**ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO Art. 17**

**(Modifiche al presente Schema di Regolamento)**

1. Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdotte mediante  provvedimento adottato dal Consiglio d’Istituto.

2. Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto  delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle  Istituzioni Scolastiche.

**Art. 16  (Entrata in vigore)**

1. Il presente Schema di Regolamento entra in vigore dalla data della relativa approvazione  da parte del Consiglio d’Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.

*1Con riferimento alle eccezioni di cui ai punti a), b) e c), a titolo esemplificativo, si evidenzia che «[…] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, […] le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente  riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il  profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato  o ad un evento eccezionale” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex  multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59;  Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna,  deliberazione n. 28/2013/REG) […]» (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, n. 39/2018. Si veda*

*anche, in tal senso, Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 3/2021).*

*2Al riguardo, al fine di orientare le Istituzioni scolastiche nelle proprie determinazioni in merito alle ipotesi di deroga alla procedura  in esame, si specifica la sussistenza di orientamenti non unanimi nella prassi:*

*• secondo l’orientamento minoritario, può essere consentito l’affidamento in via diretta e senza avviso degli incarichi in esame.  Nel dettaglio, le fonti in parola sono le seguenti: (i) Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del DFP, in base alla quale: «Sono esclusi  dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una  prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del  committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001»; (ii) Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l’Emilia Romagna, 12 settembre 2017, n. 134: «[…] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d),  l'affidamento diretto di incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali  altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di  un'unica giornata o sessione formativa": in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento  senza procedura comparativa è consentito limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata. […]»;*

*• alla luce dell’orientamento maggioritario, invece, anche le prestazioni occasionali devono essere precedute da una procedura pubblica  comparativa, ovvero: (i) Deliberazione Corte dei Conti Piemonte, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 16 ottobre 2019, n. 80:  «[…] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio secondo cui gli incarichi esterni devono  essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità hanno carattere  eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta,  unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale” (Sezione regionale di controllo per il  Piemonte, deliberazioni n. 122/2014/SRCPIE/REG e n. 24/2019/REG). In particolare, appare non rispondente a tale  giurisprudenza la previsione dell’art. 10, comma 1, lettera b) del Regolamento nella parte in cui consente l’affidamento  dell’incarico senza obbligo di procedure comparative “per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una  sola azione o prestazione” […]»; (ii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 29 gennaio  2020, n. 17: «[…] la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso non possono giustificare  una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico, in continuità  con l’orientamento già più volte espresso da questa Sezione; […]»; (iii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di  controllo per il Piemonte, 3 luglio 2020, n. 79: «[…] si rileva l’illegittimità della previsione regolamentare oggetto d’esame in  quanto non risulta ammissibile, a prescindere dagli importi di spesa e del carattere “episodico” della prestazione, alcun  conferimento di incarichi professionali, senza l’osservanza di procedure comparative presidiate da adeguati elementi di  pubblicità. […]»; (iv) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98: «[…]  qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione,  di consulenza, di studio, di ricerca o quant’altro, mediante qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche  occasionale, solo a seguito dell’espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e  adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l’illegittimità dell’affidamento della prestazione del servizio  […] Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei  limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la “particolare urgenza” deve essere “connessa alla realizzazione  dell’attività discendente dall’incarico” (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012). […]».*